

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 6 08/01/2018

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Società Agricola con sede legale a Verona e impianto in comune di Ostiglia in Strada Comunale dell'Agnellina.

Modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e succ.mod. di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, convalidato con l'Atto Dirigenziale n.PD/734 del 31/03/2015.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

DECISIONE

La Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Soc. Agr. con sede legale a Verona in Via E. Fermi n.2 e impianto in comune di Ostiglia in Strada Comunale dell'Agnellina, è autorizzata alle modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, autorizzato con l'Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e succ.mod., convalidato con l'Atto Dirigenziale n.PD/734 del 31/03/2015.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione per le modifiche non sostanziali di cui si tratta, come meglio sotto specificato.

PREMESSA

L'impianto di cui si tratta è stato autorizzato:

- con Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da ubicarsi in comune di Ostiglia (MN) in Strada Comunale dell'Agnellina, rilasciato alla Ditta AZIENDA AGRICOLA MORETTI di Moretti Marco e Massimo s.s. di Ostiglia;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.PD/1287 del 16/07/13, l'autorizzazione di cui sopra è stata volturata alla Ditta PO ENERGIA S.r.l. Società Agricola di Verona - Via E. Fermi n.2;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.PD/1642 del 04/10/13 è stato volturato ad ENEL Distribuzione l'Allegato Tecnico B inerente le opere elettriche di connessione alla rete;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.PD/1962 del 03/12/13 sono state autorizzate modifiche non sostanziali in corso d'opera all'impianto di cui si tratta;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.PD/724 del 08/05/14, l'autorizzazione è stata volturata alla Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Società Agricola di Verona;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.PD/734 del 31/03/15 è stato emesso l'atto di convalida dei contenuti tecnici dell'Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e succ. mod.;
- con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.PD/2511 del 10/12/15 sono state autorizzate modifiche non sostanziali in corso d'esercizio.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Bolcato Enzo in qualità di legale rappresentante della Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Soc. Agr. con sede legale in Verona, ha compilato nella piattaforma MUTA in data 20/02/17, pratica FER AU "FERA58319" una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Ostiglia, in atti provinciali prot.n.8226 del 21/02/2017.

L'impianto è in esercizio e con le modifiche di cui al presente atto, non vengono variate la produzione di energia - potenza elettrica pari a 526 kWe, la potenza termica nominale complessiva pari a 1.302 kWt, la producibilità massima di biogas annua e la parte impiantistica.

La Provincia di Mantova, in qualità di Autorità Competente procede, in base all'istruttoria tecnica, a concedere le autorizzazioni con gli atti conseguenti, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; tali termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti.

ISTRUTTORIA

Considerate tali modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n.127 del 30/06/2016, di modifica della Legge n.241/90, con nota trasmessa via PEC prot.n.26904 del 06/06/17, è stato avviato il procedimento e convocato la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art.14, comma 2, della L.n.241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

*“- entro il termine perentorio di 15 giorni possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art.2 della L.241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- entro il termine perentorio di 30 giorni,.....devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- solo nel caso in cui nel procedimento si verificano le condizioni di cui al comma 6 dell'art.14 – bis della L.241/90 e s.m.i., la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art.14-ter,è fissata per il giorno 25/07/17 ...”.*

Pertanto, i termini perentori entro i quali le Amministrazioni coinvolte dovevano:

- richiedere integrazioni o chiarimenti è decorso il 21/06/2017;
- rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 06/07/2017.

E' stato acquisito unicamente il seguente atto di assenso:

- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova con nota prot.n.7268 del 23/06/17, trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n.30315 del 23/06/2017, comunica di aver rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi – prot.n.9215 del 09/09/2014, allegato alla stessa.

Con Atto Dirigenziale n.PD/5 del 03/01/2018 è stata adottata la determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art.14-bis, comma 5, della citata Legge, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e s.m.i., alla Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Soc. Agr., di costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in comune di Ostiglia, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, convalidato con l'Atto Dirigenziale n.PD/734 del 31/03/2015.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI

La Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Soc. Agr., presenta la modifica non sostanziale inerente la variante della ricetta di alimentazione dell'impianto con l'introduzione (ad integrazione / sostituzione) tra le biomasse di:

- glicerina vegetale (max 5 t/g per una quantità massima di 1.800 ton/anno) e paste saponose derivanti dalla trasformazione dei semi oleosi (max 5 t/g per una quantità massima di 1.800 ton/anno), sottoprodotti ricompresi nel Decreto 13 ottobre 2016 n.264 e nel D.M. n.5046 del 25/02/2016 – Parte B Allegato IX;
 - sottoprodotto di origine industriale (oleochimica) derivante dalla lavorazione di grassi animali (solo cat.3 Reg.CE 1069/2009) e oli vegetali per una quantità massima di 5 t/g e una quantità massima di 1.800 ton/anno;
- nel rispetto della quantità totale già autorizzata, pari a 7.665 t/anno; tali biomasse (di natura liquida) sono caricate direttamente nella prevasca esistente dotata di copertura.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "*Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006*", con il presente atto si provvede ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. "**EMISSIONI IN ATMOSFERA**", parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12, sostituendoli con i nuovi valori, previsti anche dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 06/08/2012.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 322 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

Per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla art.1 comma 41 della L.190/2012).

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

RIFERIMENTO NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "*Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....*";
- la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 "*Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale*";
- il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.55445 del 21/12/17 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico

nella Posizione Organizzativa denominata “*Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA*”;

- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

la Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Soc. Agr. con sede legale a Verona in Via E. Fermi n.2 e impianto in comune di Ostiglia in Strada Comunale dell'Agnellina, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 D.L.vo n.387/03 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta, autorizzato con l'Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e succ.mod., convalidato con l'Atto Dirigenziale n.PD/734 del 31/03/2015, come dettagliate nel capitolo sotto riportato.

Descrizione delle modifiche non sostanziali

- 1) Con il presente atto, si autorizza la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto nel rispetto della quantità già autorizzata (quantitativo massimo di biomasse introdotte annualmente nell'impianto pari a circa 7.665 tonnellate) con l'introduzione (ad integrazione / sostituzione) tra le biomasse di:
 - sottoprodotti ricompresi nel Decreto n.264 del 13/10/2016 e nel D.M. n.5046 del 25/02/2016 – Parte B Allegato IX, quali:
 - glicerina vegetale per una quantità massima di 5 t/g pari a 1.800 ton/anno;
 - paste saponose derivanti dalla trasformazione dei semi oleosi max 5 t/g per una quantità massima di 1.800 ton/anno;
 - sottoprodotto di origine industriale (oleochimica) derivante dalla lavorazione di grassi animali (solo cat.3 Reg.CE 1069/2009) e oli vegetali, per una quantità massima di 5 t/g ed una quantità massima di 1.800 ton/anno.

Tali biomasse (di natura liquida) sono caricate direttamente nella prevasca esistente, dotata di copertura.

Per l'utilizzo dei sottoprodotti sopra elencati la Ditta dovrà rispettare quanto previsto nel Decreto 13 ottobre 2016 n.264 *“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”*.

- 2) A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006”* e come previsto anche dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012, si provvede ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, che sostituiscono quelli riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. **“EMISSIONI IN ATMOSFERA”**, parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e successiva convalida.

Pertanto il cap. **“EMISSIONI IN ATMOSFERA”** è così sostituito:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni del cogeneratore devono rispettare i valori limiti previsti dalla D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 della Regione Lombardia, al capitolo 7.3 "Motori" a biogas, e precisamente:

Inquinanti	Limite Emissione motore mg/Nm ³
NOx (espressi come NO ₂)	400
NH ₃ (in caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca)	5
CO	250
SO ₂	150
COT (esclusi i metanici)	100
POLVERI	10
HF	2
HCl	5

(tale valore limite si intende rispettato se il biogas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
- Cloro < 50 mg/Nmc)

Per i composti metanici (CH₄) gli stessi dovranno essere sottoposti ad un controllo conoscitivo eseguito alla messa a regime dell'impianto e periodicamente con frequenza semestrale (valore emissioni espresso in mgC/Nm³ al 5% di O₂).

Tali valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5% in volume e intesi come valori medi orari e applicati durante il normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento/spegnimento, anomalie e guasti.

Oltre ai valori di cui sopra, il protocollo analitico dovrà comprendere anche le misure di portata, temperatura ed umidità dell'effluente gassoso emesso.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/12 del 23/01/12 e successive modifiche ed integrazioni (come sopra elencate nel capitolo PREMESSA), convalidato con l'Atto Dirigenziale n.PD/734 del 31/03/2015, non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

Il presente atto viene notificato alla Ditta CALANDRE ENERGIA S.r.l. Società Agricola di Verona e trasmesso all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Ostiglia, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, all'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova, all'E-Distribuzione S.p.A., alla Regione Lombardia – D.G. Ambiente, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia di Milano, al Comando Militare Esercito Lombardia ed al Comando 3° Reparto Infrastrutture di Milano, alla SNAM RETE GAS di Padova e al Consorzio di Bonifica Veronese di Verona.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 8 gennaio 2018

Il Dirigente dell'Area
Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni